

INFORMATIVA : Novità fiscali dal 1° gennaio 2017

La legge finanziaria ha previsto l'istituzione di **nuovi adempimenti** a carico delle imprese con decorrenza dal 1° gennaio 2017.

Di seguito Vi forniamo alcune schede di sintesi per permetterVi di prendere visione dei nuovi obblighi di redazione documenti ed invio telematico.

1. SPESOMETRO TRIMESTRALE E LIQUIDAZIONI TELEMATICHE

dal 1° gennaio 2017, i contribuenti soggetti passivi IVA, saranno obbligati a trasmettere per via telematica ogni 3 mesi:

- **Una comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute:** contenente i seguenti dati:
 - o Dati identificativi dei soggetti con i quali si sono svolte le operazioni;
 - o Data e numero delle fattura;
 - o Base imponibile;
 - o Aliquota applicata;
 - o Imposta;
 - o Il tipo di operazione

2. LIQUIDAZIONI IVA TELEMATICHE

- **Una comunicazione trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche IVA:** tutti i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta, anche se a credito. Sono esclusi dall'obbligo di presentazione dei questo tipo di comunicazione, i soggetti non obbligati alla dichiarazione annuale IVA o esonerati dall'effettuare le liquidazioni periodiche.
- 3. Dichiarazione iva annuale:** tale dichiarazione non è più compresa nel modello unico annuale, come per le passate annualità, e deve essere predisposta ed inviata con nuove scadenze.

SCADENZE:

Dichiarazione IVA 28.02.2017 (dal 2018 al 30.04)

Liquidazioni IVA Periodiche:

- 1° Trimestre 31.05
- 2° Trimestre 18.09
- 3° Trimestre 30.11
- 4° Trimestre 28.02

Attenzione: La **scadenza comunicazione trimestrale IVA 2017 dei dati delle liquidazioni periodiche IVA**, è entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre.

SPESOMETRO : Per il solo anno 2017, la norma approvata, ha previsto che:

- 1° e 2° trimestre: va inviata insieme, per cui con una **comunicazione IVA semestrale entro il 25 luglio 2017**
- 3° trimestre luglio, agosto e settembre: scadenza **30 novembre 2017**;

Studio GF Cassano

Via Libertà, 61 20097 San Donato Milanese

Via del Gonfalone, 3 20123 Milano

gf.cassano@studio-cassano.com; www.studio-cassano.com

telefono: 02 52 72 910 - fax: 02 52 74 545

- 4° trimestre ottobre, novembre e dicembre: scadenza **28 febbraio 2018**.

SANZIONI: per i contribuenti che omettono la comunicazione trimestrale IVA, o la trasmettono in modo infedele o incompleta di qualche fattura o dato, sono previste le seguenti sanzioni:

- Omessa o ritardata trasmissione dei dati relativi ad ogni fattura: sanzione minimo 2 euro per fattura ad un massimo di 1.000 euro a trimestre (*)
- Omessa, incompleta o infedele comunicazione delle liquidazioni periodiche: sanzione minimo 500 euro a massimo 2.000 euro (*).

* La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza prevista ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO D'IMPRESA PER CASSA

La stessa norma ha introdotto il **nuovo regime fiscale per “cassa”**, attraverso la modifica del comma 1 dell'art. 66 TUIR. In base a questo criterio le imprese in contabilità semplificata determineranno il reddito non più in base al criterio di competenza dei costi e dei ricavi, ma in base, appunto, al criterio di cassa, ovvero in base alla differenza tra l'ammontare dei ricavi/altri proventi **percepiti (incassati)** e quello delle spese sostenute (pagate). Restano da rilevare per competenza alcuni costi/ricavi:

- Autoconsumo personale o familiare art. 57 TUIR
- Redditi immobiliari art. 90 comma 1 TUIR
- Le plusvalenze art. 86 TUIR
- Le sopravvenienze attive art. 88 TUIR
- Minusvalenze/sopravvenienze passive di cui all'art. 101 TUIR

Le rimanenze finali del periodo precedente a quello con il nuovo regime concorreranno, nel periodo d'imposta con criterio di cassa, a ridurre il reddito secondo il principio di competenza. Su questo aspetto, secondo molti osservatori, dovrà essere introdotto un correttivo per evitare una penalizzazione in caso di concreta sussistenza di alcune coincidenze.

Tale nuovo criterio di determinazione del reddito comporta, per il contribuente, la necessità di procedere alla registrazione dei documenti contabili su due nuovi registri contabili:

- Ricavi percepiti
- Spese sostenute

E' data la possibilità di procedere alla registrazione delle informazioni necessarie direttamente sui registri iva già in uso, aumentando, però, il numero di informazioni da registrare.

Attraverso il regime fiscale per cassa il contribuente, diversamente dal passato, potrà determinare il reddito d'impresa, sulla base degli effettivi incassi ricevuti e spese sostenute, non anticipando imposte su un risultato d'esercizio non incassato totalmente.

Questo nuovo regime è un regime naturale, nel senso che, tutti i contribuenti con i limiti previsti dalla norma sono in tale regime, salva opzione per uscirne ed entrare nel regime ordinario.

NUOVA IMPOSTA SUL REDDITO D'IMPRESA (IRI)

Studio GF Cassano

Via Libertà, 61 20097 San Donato Milanese

Via del Gonfalone, 3 20123 Milano

gf.cassano@studio-cassano.com; www.studio-cassano.com

telefono: 02 52 72 910 - fax: 02 52 74 545

E' stata introdotta una imposta sul reddito d'impresa in misura fissa(24%), disciplinata dal nuovo art. 55-bis del TUIR. Tale imposta è applicabile alle imprese individuali e società di persone in regime contabile ordinario.

L'applicazione di una aliquota fissa, in luogo della tassazione progressiva in capo al contribuente/socio potrebbe, in alcuni casi, avere un effetto di riduzione della pressione fiscale complessiva.
La condizione obbligatoria è quella della opzione per il regime ordinario di determinazione del reddito, con conseguente maggior complessità dal punto di vista contabile.
Ogni situazione individuale deve essere analizzata per la verifica della convenienza di una eventuale opzione.

Tale regime deve essere scelto **con opzione** con validità quinquennale.

ESTROMISSIONE AGEVOLATA IMMOBILI DITTA INDIVIDUALE

E' stata riproposta l'estromissione dell'immobile strumentale per natura da parte dell'imprenditore individuale con agevolazione su base di imposta sostitutiva dell'8% da pagare:

- 60% entro il 30 novembre 2017
- 40% entro il 16 giugno 2018

L'imposta va calcolata sulla differenza tra il valore normale dell'immobile ed il relativo costo fiscalmente riconosciuto.

Cordiali saluti, Giovanni Francesco Cassano

Studio GF Cassano

Via Libertà, 61 20097 San Donato Milanese

Via del Gonfalone, 3 20123 Milano

gf.cassano@studio-cassano.com; www.studio-cassano.com

telefono: 02 52 72 910 - fax: 02 52 74 545